Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 11

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 15 gennaio 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla *" Gazzetta Ufficiale „* versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato: Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234), Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5).

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 29 aprile 1940-XVIII (registrato al Controllo generale col n. 37-1, addì 30 maggio 1940-XVIII, registro decreti n. 27, pagg. 44-45), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 23 luglio 1925, col quale fu conferita l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Avolio Carlo fu Federico.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 29 aprile 1940-XVIII (registrato al Controllo generale col n. 39-1, addì 30 maggio 1940-XVIII, registro decreti n. 27, pag. 46), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 8 febbraio 1922, col quale fu conferita l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Lupi Enea fu Gerardo.

Con Regi Magistrali decreti in data Roma 7 marzo 1940-XVIII (registrati al Controllo generale coi numeri 26-1 e 27-1, addì 28 marzo 1940-XVIII, registro decreti n. 27, pagg. 19-20-21) vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 7 aprile 1918, 13 agosto 1922 e 24 luglio 1919, coi quali furono rispettivamente conferite le onorificenze di cavaliere e di ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia e di cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro a Pergolani Mario fu Antonio.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 6 giugno 1940-XVIII (registrato al Controllo generale col n. 45-1, addì 10 giugno 1940-XVIII, registro decreti n. 27, pagg. 52-53), venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 29 gennaio 1922, col quale fu conferita l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Rocciola Vincenzo di Carlo.

(111)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1801.
Proroga, per un triennio, delle agevolazioni tributarie previste dal R. decreto 31 maggio 1935-XIII, n. 1410, a favore dell'Ente Turistico ed Alberghiero della Libia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 44, prima parte, del R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;
Visto il R. decreto 31 maggio 1935-XIII, n. 1410, concernente la istituzione dell'Ente Turistico ed Alberghiero della Libia (E.T.A.L.), modificato dal R. decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1674;
Ritenuto che è necessario concedere per un altro triennio le agevolazioni tributarie previste nell'art. 6 del citato Regio decreto istitutivo dell'Ente;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'applicabilità delle agevolazioni tributarie previste nell'art. 6 del R. decreto 31 maggio 1935-XIII, n. 1410, a favore dell'Ente Turistico ed Alberghiero della Libia, è prorogata a tutto il 5 agosto 1943-XXI.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 429, *foglio* 54. — MANCINI

REGIO DECRETO 9 novembre 1940-XIX, n. 1802.
Modificazioni alle piante organiche del personale degli Uffici delle Ferrovie dello Stato (escluso il personale subalterno).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100
Vista la legge 30 dicembre 1939, n. 1923;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le piante organiche del personale degli Uffici delle ferrovie dello Stato (escluso il personale subalterno), risultanti dall'allegato alla legge 30 dicembre 1939-XVIII, n. 1923, vengono sostituite con quelle indicate nell'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per le comunicazioni e dal Ministro per le finanze.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° gennaio 1941-XIX.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 429, *foglio* 57. — MANCINI.

Piante organiche del personale degli Uffici delle Ferrovie dello Stato.

Gruppo	Grado	QUALIFICHE	Quantità	Totali
A	1°	Capi servizio principali e Capi compartimento di 1ª classe	18	
»	1°	Capi servizio e Capi compartimento di 2ª classe	25	
»	2°	Ispettori capi superiori	131	
»	3°	Ispettori capi e Cassieri principali	380	
»	4°	Ispettori principali e Cassieri di 1ª classe	580	
»	5°	Ispettori di 1ª classe e Cassieri di 2ª classe		
»	6°	Ispettori di 2ª classe	859	
»	7°	Allievi ispettori		1.993
B	6°	Segretari capi, segretari tecnici capi, disegnatori capi e revisori capi	790	
»	7°	Segretari principali, segretari tecnici principali, disegnatori principali e revisori principali	1.950	
»	8°	Segretari di 1ª classe, segretari tecnici di 1ª classe, disegnatori di 1ª classe, revisori e assistenti lavori di 1ª classe		
»	10°	Segretari, segretari tecnici, disegnatori e assistenti dei lavori	4.920	7.660
C	6°	Applicati capi	250	
»	7°	Applicati principali	730	
»	8°	Applicati di 1ª classe, aiutanti disegnatori principali, e aiutanti ass. lav. pr.		
»	10°	Applicati, aiutanti disegnatori di 1ª classe, aiutanti ass. lav. e Scrivane pr.	3.133	
d'ord.	11°	Aiutanti, aiutanti disegnatori, sorveglianti dei lavori, alunni d'ordine e scrivane.		4.113
		Totale . . .		13.766

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO 2 dicembre 1940-XIX, n. 1803.

Istituzione di un posto di assistente per la vigilanza nel ruolo del personale d'ordine della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 1° aprile 1935-XIII, n. 424, contenente norme circa i ruoli organici del personale d'ordine e subalterno della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 15 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1443, convertito nella legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 36, riguardante l'istituzione di un posto di commesso capo nel ruolo del personale subalterno della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel ruolo organico del personale d'ordine della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui alla tabella n. 8 dell'allegato II del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, integrato dal R. decreto 1° aprile 1935-XIII, n. 424, è istituito un posto di assistente per la vigilanza (grado 10°, gruppo *C*).

Nel ruolo del personale subalterno della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla tabella n. 5 dell'allegato IV del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dall'art. 15 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1443, convertito nella legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 36, è soppresso il posto di primo commesso.

La nomina al posto di assistente per la vigilanza è conferita con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, mediante scelta tra il personale statale di ruolo, in possesso del diploma di scuola media inferiore, che abbia almeno 18 anni di effettivo servizio di ruolo.

Art. 2.

Nella prima attuazione del presente decreto la nomina al posto di assistente per la vigilanza è conferita con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, mediante scelta tra il personale statale che abbia compiuto almeno 18 anni di effettivo servizio di ruolo e che possegga tutte le qualità necessarie per l'espletamento delle funzioni inerenti al posto.

Art. 3.

L'impiegato che attualmente occupa il posto di primo commesso soppresso col precedente art. 1 sarà considerato in soprannumero ed il posto stesso verrà riassorbito con la prima vacanza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 429, *foglio* 70. — MANCINI

REGIO DECRETO 13 novembre 1940-XIX, n. 1804.

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Torino ad accettare un legato.

N. 1804. R. decreto 13 novembre 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Istituto dei ciechi di Torino viene autorizzato ad accettare il legato di L. 10.000 disposto in suo favore dalla signora Marchini Teresa o Maria Teresa.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1940-XIX

REGIO DECRETO 13 novembre 1940-XIX, n. 1805.

Autorizzazione all'Opera nazionale per i figli degli aviatori ad acquistare dalla Società anonima Hôtel Bagni di Monguelfo l'albergo Bagni di Monguelfo per adibirlo a sede del campeggio montano dei propri allievi.

N. 1805. R. decreto 13 novembre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica e per l'interno, l'Opera nazionale per i figli degli aviatori viene autorizzata ad acquistare dalla Società anonima Hôtel Bagni di Monguelfo, con sede in Merano, per l'importo di L. 185.000 l'albergo Bagni di Monguelfo per adibirlo a sede del campeggio montano dei propri allievi.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1940-XIX

REGIO DECRETO 13 novembre 1940-XIX, n. 1806.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica delle scuole elementari di Catanzaro.

N. 1806. R. decreto 13 novembre 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale la Cassa scolastica delle scuole elementari di Catanzaro viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1940-XIX

REGIO DECRETO 21 novembre 1940-XIX, n. 1807.

Autorizzazione alla Regia università di Roma ad accettare una donazione.

N. 1807. R. decreto 21 novembre 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Roma viene autorizzata ad accettare la donazione di lire 100.000 nominali, in titoli del Debito pubblico italiano 5 %, disposta in suo favore dal gr. uff. prof. Riccardo Dalla Vedova, con atto pubblico in data 9 marzo 1940-XVIII, per l'istituzione di un premio quinquennale da intitolarsi al suo nome e destinato all'incremento dell'ortopedia e traumatologia dell'apparato motore.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1940-XIX

REGIO DECRETO 28 novembre 1940-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « S. Marco » sito nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 17 ottobre 1940-XVIII con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « S. Marco », riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise, in testa alla ditta Capitolo Metropolitano di Capua, al foglio di mappa 15, particelle 12 e 16, per la superficie complessiva di ettari 0.97.96 e con l'imponibile di L. 119,14.

Il fondo sopradescritto confina con la proprietà del Capitolo Metropolitano di Capua, liv. alla Congregazione di carità di Capua ed altri; con la proprietà Carlino Benedetto fu Clemente, con la proprietà Russano Maria fu Antonio, con la proprietà Cerchiello Antonietta di Giovanni, con la strada comunale « S. Marco », con la proprietà Marchesani Giuseppina fu Biagio.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 14 novembre 1940-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « S. Marco » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 2000 (duemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1940-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1940-XIX
Registro n. 18 *Finanze, foglio n.* 300 — D'ELIA

(98)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 23 dicembre 1940-XIX.

Modificazioni apportate allo statuto della Cassa di risparmio di Torino.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvate con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Torino, con sede in Torino, approvato con proprio decreto in data 6 gennaio 1939-XVII;

Vedute le proposte di modificazioni dello statuto della Cassa di risparmio predetta, deliberate dal Consiglio di amministrazione, in data 27 aprile 1940-XVIII;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Sono apportate le seguenti modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Torino, con sede in Torino:

Art. 3. — Nel comma 3 alle parole: « Vice direttori generali e centrali » sono sostituite le altre: « Direttori centrali ».

Art. 6. — Nel comma 1° alle parole: « Vice direttori generali (Direttori centrali) e i Vice direttori centrali » sono sostituite le altre: « Direttori centrali ».

Art. 22. — I commi 3, 4, 5, 6 e 7 sono sostituiti:

« Il Direttore generale è capo di tutto il personale, che può a suo giudizio spostare da ufficio a ufficio, o da servizio a servizio, anche in succursali in città o foranee ed ha la sorveglianza e la direzione degli uffici tanto nei rapporti coi privati che nei rapporti con gli impiegati.

« Il Direttore generale è assistito da quattro Direttori centrali le cui attribuzioni saranno determinate dal Consiglio di amministrazione.

« In caso di assenza o di impedimento il Direttore generale sarà sostituito dal Direttore centrale più anziano.

« Il Direttore generale ed i Direttori centrali sono soggetti alle disposizioni di legge e dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ».

Art. 58. — Nel comma 1° alle parole: « Vice direttore » sono sostituite le altre: « Direttore centrale ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 dicembre 1940-XIX

MUSSOLINI

(131)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 9 gennaio 1941-XIX.

Approvazione del nuovo statuto del Monte di credito su pegno di Parma.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto lo statuto del Monte di credito su pegno di Parma, con sede in Parma, approvato con R. decreto 24 agosto 1933-XI, n. 1242;

Vedute le deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell'azienda predetta, in data 29 febbraio 1940-XVIII e in data 3 maggio 1940-XVIII, in ordine alla riforma dello statuto;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto del Monte di credito su pegno di Parma, con sede in Parma, allegato al presente decreto, composto di n. 62 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 gennaio 1941-XIX

MUSSOLINI

(130)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 14 novembre 1940-XIX.

Conferma ai signori Blaas e Rowland del diritto esclusivo di pesca in alcuni tratti del fiume Adige e del torrente Senales.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384;

Visto il proprio decreto 8 gennaio 1940-XVIII;

Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619;

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933-XI, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto della provincia di Bolzano 29 settembre 1930-VIII, n. 1962, col quale fu riconosciuto, a favore di Blaas Luigi di Luigi e Blaas Giovanni fu Giovanni, il possesso del diritto esclusivo di pesca su alcuni tratti del fiume Adige e del rio di Senales;

Considerato che dall'esame della relativa documentazione è risultato che attualmente si trovano nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi Blaas Luigi di Luigi e Rowland Guglielmo Roberto quale avente causa di Blaas Giovanni fu Giovanni;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza del 5 settembre 1940-XVIII;

Decreta:

A conferma del surrichiamato decreto 29 settembre 1930, n. 1962, del Prefetto della provincia di Bolzano è riconosciuto a favore di Blaas Luigi di Luigi e Rowland Guglielmo — quale avente causa di Blaas Giovanni fu Giovanni — nella loro qualità di proprietari pro-tempore rispettivamente del Maso del Castello di Sopra (P.T. 4/1 Juvale) e del Maso di Castello di Sotto (P.T. 3/1 Juvale) il possesso del diritto esclusivo di pesca sulle acque del fiume Adige e del rio di Senales ed affluenti comprese nelle seguenti p.f.:

Rispetto al fiume Adige: p.f. 1202 e 1203 nella P.T. 101/2 com. cat. di Ciardes; p.f. 656 e 657 nella P.T. 46/2 com. cat. Stava; p.f. 1285 e 1286 nella P.T. 97/2 com. cat. Castelbello, con la limitazione, rispetto a quest'ultima particella, che la pesca sia esercitata con un solo uomo e un amo la settimana;

Rispetto al torrente Senales: p.f. 658 nella P.T. 5-II Juvale (rispettivamente nelle partite tavolari dei fondi dominanti P.T. 3/1 e 4/1 Juvale).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 novembre 1940-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Il Commissario generale per la pesca
G. Ricci

(125)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1941-XIX.
Approvvigionamento del carbone vegetale per uso industriale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 2 gennaio 1941-XIX, n. 1;

Ritenuta la necessità di adeguare l'impiego di carbone vegetale per usi industriali alla entità della produzione nazionale e di limitare tale impiego affinchè il carbone vegetale non venga sottratto agli usi domestici cui è espressamente destinato;

Decreta:

Art. 1.

Entro il 31 gennaio 1941-XIX, le ditte industriali di qualsiasi genere impieganti comunque carbone vegetale in un quantitativo annuo superiore ai cento quintali debbono denunciare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Comando centrale Milizia forestale):

a) il quantitativo minimo mensile di carbone vegetale loro occorrente;

b) la scorta di cui sono provviste a fine gennaio 1941-XIX.

Insieme alla denuncia di cui sopra, le industrie predette dovranno comunicare ogni notizia atta a comprovare la necessità assoluta di carbone vegetale e l'impiego particolare che ne viene fatto sia come combustibile, che come materia prima.

Art. 2.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dopo aver riconosciuto per ogni ditta la necessità dell'impiego del carbone vegetale, stabilirà, per ciascuna di esse, il quantitativo mensile di carbone vegetale che potrà essere impiegato, fissandone le Provincie di approvvigionamento.

Nel caso che l'assegnazione fatta risulti insufficiente al fabbisogno delle industrie — riconosciuto come nel 1° comma di questo articolo — saranno fissate dalla Milizia forestale le zone boscate a disposizione delle industrie stesse per la produzione diretta di carbone.

Art. 3.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto costituiscono violazioni alle norme del R. decreto-legge 2 gennaio 1941-XIX, n. 1.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 gennaio 1941-XIX

Il Ministro: Tassinari

(171)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1940-XIX.
Disposizioni concernenti le Stazioni di soggiorno, di cura e di turismo.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER LA CULTURA POPOLARE

Veduto il R. decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926-IV, n. 1380, la legge 29 gennaio 1934-XII, n. 321, ed il R. decreto-legge 3 giugno 1937-XV, n. 1391, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2336;

Udito il Consiglio centrale delle Stazioni di soggiorno, di cura e di turismo;

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione della Stazione di soggiorno di Pallanza, riconosciuta con decreto Ministeriale 28 ottobre 1927-V, confermato con decreto 30 novembre 1934-XIII, è estesa al territorio del cessato comune di Intra, ora facente parte del comune di Verbania (Novara).

La stazione anzidetta assume la denominazione « Stazione di soggiorno di Verbania ».

Art. 2.

Il riconoscimento della Stazione di soggiorno di Baveno (Novara), concesso con decreto Ministeriale 30 giugno 1928-VI e confermato provvisoriamente con decreto Ministeriale 23 marzo 1935-XIII, è riconfermato in via definitiva.

Art. 3.

Il riconoscimento della Stazione di cura di Abano Terme (Padova), concesso col decreto Ministeriale 8 marzo 1927-V, e confermato provvisoriamente, per un quinquennio, con

decreto Ministeriale 23 marzo 1935-XIII, è prorogato per un ulteriore quinquennio, salvo conferma definitiva a condizione che entro tale periodo vengano migliorati i servizi di approvvigionamento idrico e di smaltimento dei materiali di rifiuto.

La circoscrizione della stazione suddetta è estesa alle zone di territorio dei comuni di Abano Terme e di Teolo delimitate in conformità della pianta planimetrica annessa al presente decreto.

Art. 4.

Al comune di Lecco (Como) sono riconosciute le caratteristiche di stazione di turismo, in via transitoria, per un quinquennio, salvo riconferma a condizione che entro tale periodo il centro urbano venga dotato di un più efficiente impianto di fognatura e che sia migliorata l'attrezzatura alberghiera.

I prefetti di Novara, Como e Padova sono rispettivamente incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 ottobre 1940-XIX

p. *Il Ministro per l'interno*
BUFFARINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per la cultura popolare
PAVOLINI

(85)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1941-XIX.
Autorizzazione alla cattura di lepri a scopo di ripopolamento in provincia di Pesaro.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 43 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 7 giugno 1939-XVII, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1939-40, nella zona di Urbino (Pesaro), della estensione di ettari 500;

Considerato che detta zona s'intende trasformata in zona di ripopolamento e cattura fino al 7 giugno 1942-XX, ai sensi dell'art. 95 del suddetto testo unico;

Sulla proposta del Comitato provinciale della caccia di Pesaro;

Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di lepri a scopo di ripopolamento;

Decreta:

Il Comitato provinciale della caccia di Pesaro è autorizzato, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nella suddetta zona di ripopolamento e cattura, la cattura di centocinquanta lepri a scopo di ripopolamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 gennaio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(84)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamento di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 18294 del 25 novembre 1940-XIX la sig.na Carmerino Carmen di Enrico e fu Klitsch Ada, nata a Trieste il 5 luglio 1906 e residente a Trieste, è stata autorizzata a sostituire il proprio cognome «Carmerino» con quello «Klitsch» ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(151)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Revoca di accreditamento di notaio

Con decreto del Ministro per le finanze, in data 28 dicembre 1940-XIX, a seguito delle dimissioni rassegnate dall'interessato, è stato revocato l'accreditamento, per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, da eseguirsi presso la Intendenza di finanza di Genova, già conferito, col precedente decreto Ministeriale 3 novembre 1898, al notaio Paolo Cassanello, residente ed esercente in detta città.

Roma, addì, 7 gennaio 1941-XIX

(152) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 10 gennaio 1941-XIX - N. 7

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	18,90
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	459,75
Argentina (Peso carta)	—	4,64
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia-Moravia (Corona)	—	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45,98
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	9,7995
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	73,675
Id. 3,50% (1902)	72,375
Id. 3,00% Lordo	51,175
Id. 5,00% (1935)	92,225
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	71,725
Id. Id. 5,00% (1936)	93,70
Obbligazioni Venezie 3,50%	94,30
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100,35
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	95,80
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	95,45
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,075
Id. Id. 5 % - Id. 1949	110,05

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso a 40 posti di volontario negli uffici provinciali del Tesoro

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni, col quale è stato approvato il regolamento per il personale dell'Amministrazione finanziaria;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;
Visto il R. decreto 4 febbraio 1937, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo, in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1492, recante provvedimenti a favore dei coniugati;
Visto il decreto Ministeriale 29 ottobre 1939-XVIII, con il quale fu indetto un concorso per esami a 40 posti di volontario negli Uffici provinciali del Tesoro (gruppo *B*);
Vista la legge 21 gennaio 1940-XVIII, n. 4;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice;
Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice, in seguito al risultato del concorso a 40 posti di volontario, negli Uffici provinciali del Tesoro, indetto con decreto Ministeriale 29 ottobre 1939-XVIII:

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Media dei punti delle prove scritte	Punto ottenuto nella prova orale	TOTALE
1	Antonacci Tommaso	7.833	9.000	16.833
2	Russelli Alfonso	7.666	9.000	16.666
3	Fenech Attilio	8.416	8.000	16.416
4	Pistella Alessandro	7.666	8.000	15.666
5	Lampredi Bruno	7.583	8.000	15.583
6	Massarelli Raffaele	7.500	8.000	15.500
7	Di Michele Giovanni	7.000	8.400	15.400
8	Sorrentino Carlo, orfano guerra	7.250	8.000	15.250
9	Periti Antonino	7.208	8.000	15.208
10	Centore Giuseppe	7.666	7.500	15.166
11	Lazzano Antonio	7.625	7.500	15.125
12	Mignosi Salvatore	7.083	8.000	15.083
13	Pisanti Costantino	7.041	8.000	15.041
14	Giovine Oreste	7.000	8.000	15.000
15	Leo Antonino	7.833	7.000	14.833
16	Lo Presti Gaetano	7.250	7.500	14.750
17	Giordano Domenico	7.666	7.000	14.666
18	Lio Leonardo	7.083	7.500	14.583
19	De Masi Pasquale	7.041	7.500	14.541
20	Perres Angelo	7.500	7.000	14.500
21	Rosati Alfredo	7.000	7.400	14.400
22	Ughi Stanislao	7.375	7.000	14.375
23	Barbieri Ferdinando	7.333	7.000	14.333
24	Fanelli Luigi	7.291	7.000	14.291
25	Trapani Giovanni	7.250	7.000	14.250
26	Faraldo Vincenzo	7.166	7.000	14.166
27	Bardi Aldo	7.083	7.000	14.083
28	De Rosa Francesco	7.041	7.000	14.041
29	Izzo Tullio	7.000	7.000	14.000
30	Vergallo Cosimo Alfredo	7.000	6.875	13.875
31	Bevilacqua Arcangelo	7.000	6.750	13.750
32	Mirto Matteo	7.166	6.500	13.666
33	Scarselli Luigi	7.583	6.000	13.583
34	Russo Giuseppe	7.000	6.500	13.500
35	La Valle Angelo	7.458	6.000	13.458
36	De Stefano Demetrio	7.416	6.000	13.416
37	Lauri Leopoldo	7.375	6.000	13.375
38	Fundarò Baldassarre	7.291	6.000	13.291
39	Caruso Giovanni	7.250	6.000	13.250
40	Tiberino Gennaro, orf. guerra	7.208	6.000	13.208
41	Amati Antonio	7.166	6.000	13.166
42	Mengarelli Leandro	7.125	6.000	13.125
43	Matranga Giuseppe	7.083	6.000	13.083
44	Ciaramella Corrado	7.000	6.000	13.000

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori nel concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:

1. Antonacci Tommaso
2. Russelli Alfonso
3. Fenech Attilio
4. Pistella Alessandro
5. Lampredi Bruno
6. Massarelli Raffaele
7. Di Michele Giovanni
8. Sorrentino Carlo
9. Periti Antonino
10. Centore Giuseppe
11. Lazzano Antonio
12. Mignosi Salvatore
13. Pisanti Costantino
14. Giovine Oreste
15. Leo Antonino
16. Lo Presti Gaetano
17. Giordano Domenico
18. Lio Leonardo
19. De Masi Pasquale
20. Perres Angelo
21. Rosati Alfredo
22. Ughi Stanislao
23. Barbieri Ferdinando
24. Fanelli Luigi
25. Trapani Giovanni
26. Faraldo Vincenzo
27. Bardi Aldo
28. De Rosa Francesco
29. Izzo Tullio
30. Vergallo Cosimo Alfredo
31. Bevilacqua Arcangelo
32. Mirto Matteo
33. Scarselli Luigi
34. Russo Giuseppe
35. La Valle Angelo
36. De Stefano Demetrio
37. Lauri Leopoldo
38. Fundarò Baldassarre
39. Caruso Giovanni
40. Tiberino Gennaro

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato: 1) Amati Antonio; 2) Mengarelli Leandro; 3) Matranga Giuseppe; 4) Ciaramella Corrado.

Art. 4.

Ai seguenti candidati, i quali hanno riportato, nelle prove scritte del suddetto concorso, il voto medio a fianco di ciascuno di essi indicato, potranno essere riconosciuti i benefici di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343: 1) Valente Pietro, punti 7.000; 2) Santoro Ennio, punti 7.000; 3) Longo Teodoro, punti 7.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 dicembre 1940-XIX

Il Ministro: Di Revel

(183)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.